

STATUTO

Gestioni Culturali Socio Unico



**GESTIONI
CULTURALI**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società denominata: "GESTIONI CULTURALI s.r.l. - SOCIO UNICO", sottoposta alla attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Pescarabruzzo.

Art. 2 - Oggetto

La società svolge esclusivamente attività d'impresa strumentale alla realizzazione degli scopi di utilità sociale perseguiti dalla "FONDAZIONE PESCARABRUZZO" nei "settori rilevanti" di cui all'art.2 del proprio Statuto (G.U. n.110 del 18.09.2000) e determinati dalle delibere di affidamento dei singoli incarichi.

La società, costituita ai sensi dell'art.3 del predetto Statuto della "Fondazione Pescarabruzzo", ha per oggetto in particolare:

-la gestione di immobili e impianti destinati ad attività culturali, detenuti a titolo di proprietà, ovvero di qualsiasi altro diritto reale o personale, nonché la gestione dei servizi connessi al funzionamento della Fondazione stessa comunque finalizzati al perseguimento dei suoi scopi statutari;

- la gestione di attività di impresa nei campi teatrali, cinematografici, musicali, museali, editoriali, di eventi culturali e di pubblico interesse in generale, di informazione-comunicazione, anche con specifico riferimento alle attività come fornitore di servizi di *media* audiovisivi;

-la promozione, organizzazione, progettazione, realizzazione e gestione di progetti inseriti nella programmazione istituzionale della medesima Fondazione Pescarabruzzo nei citati "settori rilevanti", compresa la promozione dello sviluppo locale, ai sensi del D.Lgs.17.05.99, n.153 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati, la società può compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare (in particolare, l'acquisto e la vendita, la permuta, la manutenzione, la costruzione e il restauro - con possibilità di appalto di lavori a terzi;

- la locazione, la sub-locazione, il comodato, l'amministrazione e la gestione anche per conto di terzi) e finanziario, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altri enti aventi oggetto analogo od affine al proprio"

Art. 3 - Sede

La società ha sede legale in Pescara.

L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune di Pescara è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Pescara.

L'assemblea della società può istituire nuove sedi secondarie o portare la sede legale al di fuori del Comune di Pescara.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al trentuno (31) dicembre duemila cinquanta (2050) e potrà esser

prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro cinquecentocinquantamila (€.550.000,00) .
Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, sempre che si tratti di soggetti aventi ad oggetto la stessa attività di quella svolta dai soci; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Art. 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sono divisibili e sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Art. 8 - Recesso

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla società mediante lettera raccomandata A.R., da inviarsi entro venti (20) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere, entro sei (6) mesi dalla comunicazione fatta alla società, il rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 III – IV – V comma c.c.

Art. 9 - Unicità o pluralità dei soci

Qualora l'intera partecipazione dovesse appartenere ad un solo socio, l'amministratore deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 IV comma c.c.

Nel caso di socio unico e quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'amministratore deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione al registro delle imprese, entro trenta (30) giorni dall'iscrizione stessa nel libro dei soci, con l'indicazione della data di tale iscrizione.

Art. 10 - Amministratori

La società può essere amministrata, su decisione dell'Assemblea, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto sia riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Art. 11 - Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

Gli amministratori restano in carica per un periodo di tre (3) anni e

sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) a cinque (5) membri.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente; con le stesse modalità è prevista anche la nomina, non obbligatoria, di un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 13 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale; il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione, almeno quattro (4) giorni feriali prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Un

oppure, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente.

Art. 15 - Organo di Indirizzo

La società può avvalersi, in materia di programmazione annuale delle attività sociali, di un Organo di Indirizzo, composto da cinque (5) a dieci (10) membri, nominati dalla "Fondazione Pescaraabruzzo".

I membri dell'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di conoscenze ed esperienze nei settori in cui opera la società o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività.

L'Organo di Indirizzo deve essere convocato almeno due (2) volte l'anno dal rappresentante legale della società, che lo presiede.

Le sue determinazioni sono rimesse alla valutazione dell'Organo Amministrativo. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque (5) giorni prima, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

I membri dell'Organo di Indirizzo non possono avere diritti né sul patrimonio, né sugli utili della società.

Essi restano in carica per un periodo di tre (3) anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - Organo di Controllo

La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore unico, tenuto conto che nei casi previsti dal II e III comma dell'art. 2477 c.c. la nomina del collegio è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

I sindaci restano in carica un triennio, e possono essere revocati solo per giusta causa: la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 17 - Compensi degli Organi Statutari

L'Assemblea ordinaria stabilisce in sede di nomina, ovvero in successiva specifica adunanza, i compensi spettanti all'Amministratore Unico o al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché quelli spettanti ai componenti dell'Organo di Indirizzo e dell'Organo di Controllo.

Ai componenti gli Organi Statutari spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 18 - Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi il verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 13 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'Amministrazione entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per una seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi, anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Art. 20 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 13 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione; inoltre, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il Presidente.

Art. 21 - Deleghe

Ha diritto di intervenire all'Assemblea ogni socio che risulta iscritto nel libro dei soci. Egli può farsi rappresentare da altra persona, anche se

non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art. 22 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dall'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale si devono riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e si devono riassumere, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 23 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 24 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e relazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci stessi.

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara, su richiesta di almeno una delle parti.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, con decisione irriuale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto

costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni i contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.